



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA -SEZIONE LAVORO-

IL GIUDICE

Letto ed esaminato il ricorso che precede proposto da VIRGONE GIUSEPPINA, cf VRGGPP78C65G273K ;

Vista l'istanza ex art. 151 cpc

Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “..., sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (Cass. 988/2017).

Ritenuto che ciò valga anche con riferimento alle procedure di mobilità nel mondo della scuola ed alla procedura in esame atteso che la ricorrente chiede espressamente l'assegnazione presso le sedi rientranti nel Comune/Provincia di Caltanissetta previo riconoscimento del diritto di precedenza e nell'ordine di preferenze indicato in domanda.

Considerato che la pretesa attorea risulta orientata a conseguire una rimodulazione della graduatoria della mobilità e, pertanto, postula un conflitto tra pretendenti, ossia tra la ricorrente, che rivendica la precedenza nelle operazioni di trasferimento e gli altri docenti che da tale riconoscimento subirebbero detrimento.

Ritenuto pertanto che questi ultimi vadano considerati parti necessarie del processo e il contraddittorio debba essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.; in particolare, l'integrazione andrà disposta nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2023/2024 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2023/024, nonché dei docenti immessi in ruolo

entro l'a.s. 2023/24, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2023/24;

Quanto alle modalità di notificazione ed all'istanza formulata da parte ricorrente di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero intimato, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., agevole e meno onerosa per la parte, si osserva che

- l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita *"in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione"*, prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei *"bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione"*, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *"con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte"*;

- inoltre che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

- alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

Pertanto,

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione degli estremi del presente provvedimento e l'avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dello stesso

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **13/12/2023, ore 10:30**, presso i locali del Tribunale di Caltanissetta (stanza 106)

Assegna a parte ricorrente il termine di giorni **10** dalla comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria per la notifica a parte convenuta dell'odierno decreto e del ricorso.

Avvisa parte ricorrente di depositare tempestivamente e telematicamente gli atti relativi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza allegando, in caso di società copia della visura camerale, e, nell'ipotesi di notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art 9, co. 1-*bis* L. 53/1994, il rapporto di trasmissione che è costituito dal *File DatiAtto.xml oppure con estensione .msg oppure .eml* di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Onera parte resistente e i controinteressati di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva nella quale dovranno essere esposte, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, tutte le sue difese, in fatto ed in diritto

Caltanissetta, 19/07/2023

IL GIUDICE
Giulia Calafiore